§ 115. - D.M. 7 dicembre 1989. Istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» (G.U. 12 aprile 1990 n. 86).

Art. 1. È istituita ai sensi della L. 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata ed integrata dalla L. 8 luglio 1986 n. 349, la riserva naturale marina denominata « Isole Ciclopi ».

Art. 2. La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina costiera antistante il territorio del comune di Aci Castello, nella zona da Capo Molini sino alla Punta Aguzza, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 100 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegata al presente decreto (1) con il n. 1.

(1) Si omette la cartografia.

Art. 3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della L. 31 dicembre 1982 n. 979, la riserva naturale marina «Isole Ciclopi», in particolare, persegue:
a) il risanamento e la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;
c) la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;
e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina, della tutela e del risanamento ambientale, tramite anche il monitoraggio delle condizioni ambientali della zona;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Aci Castello.

Art. 4. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1 (1), l'area della riserva marina «Isole Ciclopi» è delimitata, nel tratto di mare antistante il territorio del comune di Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti:
A) Latitudine 37° 34' 22" Nord; longitudine 015° 10' 34" Est;
B) Latitudine 37° 33' 57" Nord; longitudine 015° 11' 06" Est;
C) Latitudine 37° 32' 45" Nord; longitudine 015° 10' 17" Est;
D) Latitudine 37° 32' 16" Nord; longitudine 015° 09' 03" Est;
E) Latitudine 37° 32' 32" Nord; longitudine 015" 08' 41" Est.

All'interno di detta area sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale:
comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 (1) al presente decreto:
F) Latitudine 37° 33' 42" Nord; longitudine 015° 10' 03" Est;
G) Latitudine 37° 33' 42' Nord; longitudine 015° l0' 28" Est;
H) Latitudine 37° 33' 14'' Nord; longitudine 015° 10' 06" Est;
I) Latitudine 37° 33' 21" Nord; longitudine 015° 09' 56" Est.
In tale zona sono vietati:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali nonché della flora subaerea costiera;
b) (2);
c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
h) l'immersione con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore per le finalità di cui alla precedente lettera *b)*.
Tutta la zona A è delimitata da apposite boe a mare.
Zona B di riserva generale:
comprende l'area di mare circostante la zona A di riserva integrale descritta al precedente comma, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 al presente decreto:
L) Latitudine 37° 33' 56" Nord; longitudine 015° 09' 59'' Est;
M) Latitudine 37° 33' 56'' Nord; longitudine 015° 11' 00" Est;
N) Latitudine 37° 32' 48" Nord; longitudine 015° 10' 12" Est;
O) Latitudine 37° 33' 12" Nord; longitudine 015° 09' 34'' Est;
P) Latitudine 37° 33' 31" Nord; longitudine 015° 09' 42" Est.
In tale zona sono vietate:
a) qualsiasi tipo di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore;
b) la pesca subacquea.

Sono consentite la balneazione, la navigazione, la pesca sportiva solo con lenza a mano, l'immersione subacquea.

Zona C di riserva parziale:

Comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al primo comma del presente articolo.

In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.

È ammessa a qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di provvedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino, nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni di limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.

(1) Si omette la cartografia.

(2) La lettera *b)* è stata modificata come segue dal D.M. 17 maggio 1996 (G.U. 9 novembre 1996 n. 263): "In tale zona è consentita la navigazione, l'accesso e la sosta anche di natanti e/o imbarcazioni a remi o a vela, purchè, ai fini di assicurare la tutela ambientale dell'area, l'ente gestore della riserva ne regolamenti il numero e ne disciplini la sosta, predisponendo opportune zone di ormeggio regolamentato".

Art. 5. La gestione della riserva marina «Isole Ciclopi» è affidata in via provvisoria alla capitaneria di porto di Catania in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 28 della L. 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata dalla L. 8 luglio 1986 n. 349.

Art. 6. All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina «Isole Ciclopi» si provvede mediante:

- il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;
- gli eventuali contributi di enti o di privati;
- i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza nonché per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva.

La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 7. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 31 dicembre 1982 n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Catania.

Art. 8. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della L. 31 dicembre 1982 n. 979, conte modificata dalla L. 8 luglio 1986 n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Catania.

Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:

- un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;
- un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile nonché alla regione siciliana.

Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 della regione siciliana.